

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008*

1. All'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, dopo le parole «a un dirigente di II fascia», sono aggiunte le seguenti: «o equiparato, proveniente da amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed autorità amministrative indipendenti, organi di rilievo costituzionale o ad uno degli esperti del Dipartimento, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2016».

2. L'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 è sostituito dal seguente:

«1. Agli esperti, qualora estranei alla pubblica amministrazione, è attribuito con il decreto di nomina, sulla base della professionalità posseduta, un compenso determinato in base a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2016.

2. Gli esperti, se scelti tra i soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni, mantengono il proprio trattamento economico complessivo in godimento. Agli stessi è attribuito, con il decreto di nomina, sulla base della professionalità posseduta, un eventuale trattamento economico accessorio, determinato in base a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2016.

3. Gli oneri relativi agli incarichi e al trattamento di missione degli esperti di cui ai commi precedenti, equiparati, a tal fine, ai dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio, e gli altri oneri relativi alle spese di funzionamento del Nucleo gravano sull'apposito capitolo dell'unità previsionale di base del Dipartimento.

4. Il segretario del NARS, previsto dall'art. 2, comma 3, del presente decreto, se scelto tra i soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni mantiene il trattamento economico in godimento, comprensivo della retribuzione di parte variabile; allo stesso è attribuito un compenso sostitutivo della retribuzione di risultato non superiore a quella corrisposta ad un dirigente di II fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri destinatario della fascia economica più alta. Al segretario del NARS, se scelto tra gli esperti del Dipartimento, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2016, è attribuito, con il decreto di nomina, un compenso determinato nella misura massima di quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2016, ove disponibile. Il suddetto compenso integra, per la parte eventualmente eccedente, il compenso spettante in qualità di esperto del Dipartimento».

Art. 2.

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri — CR 11 cap. 611 — spese per gli esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto.

2. Il presente decreto è trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

Roma, 18 febbraio 2020

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2020

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 463

20A02674

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 18 maggio 2020.

Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;



Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Visti i verbali n. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 di cui alle sedute del 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020 del comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto necessario provvedere alla riformulazione della lettera *cc)* dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, della difesa, della giustizia e dell'economia e delle finanze nonché sentito il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Richiamati integralmente tutte le disposizioni e gli allegati di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, la lettera *cc)* è sostituita dalla seguente: «*cc)* tenute conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;».

Roma, 18 maggio 2020

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
CONTE

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 1065*

20A02727

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 2020.

Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, «Codice della protezione civile» di seguito denominato Codice, e, in particolare: l'art. 31, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile; l'art. 32, comma 2 che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile; l'art. 39 recante la disciplina sul rimborso ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari; l'art. 40 relativo alle procedure per il rimborso ai volontari;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)* della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 245 del 18 ottobre 2019, recante «Costituzione del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2018, recante «Condizioni, termini e modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzate a consentire il riconoscimento, a domanda, dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile previsti dall'art. 9, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con le modalità del credito d'imposta»;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile del 25 gennaio 2019, recante «Disposizioni per il riconoscimento dei benefici normativi previsti dall'art. 39 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Modalità attuative per il credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;

Vista la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 55/E del 5 giugno 2019, recante disposizioni relative al riconoscimento dei benefici normativi nelle modalità attuative del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con indicazione del codice tributo 6898;

Ravvisata la necessità di definire in una direttiva, ai sensi dell'art. 40, comma 5 del Codice della protezione

